



IL TRIBUNALE FEDERALE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 giugno 2018, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra – Presidente

Avv. Anna Cusimano – Componente

Avv. Paolo Clarizia – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento a carico di **Liliana Ceciliot** (Tessera Fise n. 14985/T)

PREMESSO CHE

- la signora Liliana Ceciliot, a seguito di notifica della conclusione delle indagini e di atto d'intenzione di procedere a deferimento, veniva deferita, per la violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare brevetto B Volteggio (B/V), in quanto avrebbe ottenuto il predetto brevetto in palese violazione delle norme federali che richiedono “*l’anzianità del tesserato presso la stessa associazione di appartenenza di almeno due mesi prima di sostenere il saggio*”;
- nel deferimento la Procura chiedeva la sospensione dell’autorizzazione a montare *ex art. 6, lett. f)* del Regolamento di Giustizia FISE per tre mesi, oltre alla trasmissione degli atti al Comitato Regione Veneto per la revoca del brevetto rilasciato dallo stesso Comitato;
- l’inculpazione di cui al deferimento trae origine dalla segnalazione del 24 aprile 2018 con la quale il Direttore Sportivo Discipline non Olimpiche della FISE segnalava che la “*tesserata Liliana Ceciliot, avrebbe acquisito il Brevetto di Volteggio, seguendo un iter non conforme a quanto previsto dal regolamento*”;
- successivamente al deposito dell’atto di inculpazione e deferimento, il 17 maggio 2018 il Presidente del Tribunale fissava l’udienza di trattazione e discussione per il giorno 28 giugno 2018, disponendone la comunicazione alla deferita ed alla Procura Federale;
- la deferita non si costituiva;
- all’udienza compariva il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, il quale concludeva per l’applicazione della sanzione della sospensione *ex art. 6 lett. f)* per tre mesi ed, in subordine, per l’applicazione dell’ammenda *ex art. 6 lett. c)* di E. 700,00;
- il Tribunale si riservava.

RITENUTO CHE

- in via preliminare, il Collegio rileva che nonostante la comunicazione della Segreteria degli Organi di Giustizia federale sia stata correttamente effettuata presso l’indirizzo indicato nella scheda del circolo di appartenenza della sig.ra Liliana Ceciliot, l’Associazione Sportiva Dilettantistica il Cavallo è vita, la deferita



rimaneva contumace;

- anche le comunicazioni degli atti della Procura appaiono conformi all'art. 31 del Regolamento di Giustizia FISE in quanto l'atto d'intenzione di deferimento era stato comunicato all'indirizzo dell'associazione di appartenenza, mentre l'atto di deferimento alla mail dalla quale l'indagata aveva trasmesso la propria memoria difensiva;

CONSIDERATO CHE

- la deferita con memoria difensiva trasmessa alla Procura federale nel corso dell'indagine ammetteva la violazione contestata, specificando: *“non era assolutamente mia intenzione violare i Regolamenti emessi dalla Federazione”*;

- tuttavia, l'intenzionalità della condotta non assume rilievo ai fini disciplinari, in quanto l'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE, rubricato *Atti sanzionabili – Illeciti disciplinari*, prevede che sia sanzionabile la violazione di qualsivoglia disposizione federale prescindendo dall'effettiva sussistenza sia dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa, sia della finalità di ottenere un indebito vantaggio, in capo all'agente (*“1. Costituisce illecito disciplinare, ed è come tale sanzionabile, ogni comportamento, anche omissivo, sia in ambito federale sia in ambito associativo, che violi le norme di cui ai principi sanciti dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI, dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali”*) e il terzo comma della prefata disposizione stabilisce che *“l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli Organi Federali competenti non può essere invocata a nessun effetto”*;

TENUTO CONTO CHE

- la violazione della Disciplina delle Autorizzazioni a Montare brevetto B volteggio (B/V) nel caso di specie appare di particolare tenuità dal momento che, in base a quanto rappresentato, la deferita non ha effettuato false dichiarazioni e l'ottenimento della tessera non risulta finalizzato al conseguimento di ulteriori indebiti vantaggi;

- nel caso di specie alla violazione delle richiamate disposizioni hanno partecipato anche il Comitato Regionale Veneto (che ha rilasciato il brevetto) e il tecnico federale di Volteggio responsabile dell'associazione (che ha valutato l'idoneità della deferita);

- la deferita ha immediatamente riconosciuto l'errore nel quale è incorsa;

P.Q.M.



Federazione Italiana Sport Equestri

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE e la Disciplina delle Autorizzazioni a Montare brevetto B volteggio (B/V)

APPLICA

alla signora Liliana Ceciliot la sanzione del richiamo scritto *ex art. 6, lett. a)*.

Rimette gli atti alla Procura Federale affinché verifichi la condotta del Comitato Regionale Veneto che ha rilasciato il Brevetto B volteggio (B/V) e del tecnico Federale di Volteggio responsabile dell'associazione che ha valutato l'idoneità della deferita.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al Comitato Regione Veneto per la revoca del brevetto rilasciato in favore della deferita, nonché all'Ufficio del Procuratore Federale ed al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Roma, 28 giugno – 10 luglio 2018

F.to Presidente: Avv. Lina Musumarra

F.to Componente: Avv. Anna Cusimano

F.to Componente Relatore: Avv. Paolo Clarizia